

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'AZIENDA OSPEDALIERA E L'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

RISPOSTE A QUESITI N. 3

QUESITI	RISPOSTE
1 Viene chiesto se possono essere ritenute valide le dichiarazioni dei due Istituti di Credito già predisposte per la partecipazione alla stessa procedura di gara la cui presentazione offerte scadeva il 25.03.2010.	Sì, in quanto trattasi di riapertura termini di procedura di gara momentaneamente sospesa.
2 Viene chiesto di conoscere in caso di partecipazione in RTI se si intende applicare le limitazioni previste dal parere CONSIP n. AS251 del 7.02.2003.	Per le RTI si applicano i contenuti del Disciplinare di gara e, ove questo non dispone, del D.Lgs. n. 163/2006 art. 37.
3 In merito alla offerta economica, viene chiesto di sapere se le festività infrasettimanali debbano essere considerate nel moltiplicatore o siano fatturabili a parte.	Il costo generato dalle festività e dalla festa patronale è ricompreso nel moltiplicatore, così come stabilito dall'art 7, comma B, punti 1 e 2 del CsA.
4 In merito alla formulazione del moltiplicatore da applicare al costo da voi indicato, ed atteso che lo stesso deve essere comprensivo di tutte le voci elencate al punto b) oneri a carico dell'agenzia – art. 7 del CsA, viene chiesto di conoscere su quale valore verrà applicata l'IVA, visto che non vi è alcuna specifica indicazione della commissione di servizio.	L'IVA viene applicata sulla commissione di servizio. Compete all'Agenzia aggiudicataria determinare gli importi assoggettati ad IVA, nel rispetto delle condizioni d'appalto e delle vigenti norme fiscali. Si precisa che le Agenzie per il Lavoro dovranno far rientrare nel moltiplicatore tutti gli oneri indicati dall'art 7, lettera A e lettera B, punti 1/12 del CsA. Ne consegue che, attraverso l'applicazione del moltiplicatore, si intendono integralmente rimborsati all'Agenzia aggiudicataria tutti i costi che essa sosterrà per i lavoratori somministrati.
5 Sempre con riferimento al punto B citato, lettera 8) viene precisato che nella determinazione del moltiplicatore non può essere incluso il costo per la formazione dei lavoratori temporanei in quanto tale onere è assolto mediante utilizzo di Fondi interprofessionali Formatemp per i quali l'utilizzatore versa al somministratore un contributo del 4% e da questi utilizzato per il finanziamento della eventuale formazione.	Premesso che la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (rif.: decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), pone in capo all'Impresa Utilizzatrice gli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché alla formazione/informazione dei lavoratori somministrati, si rileva che le Agenzie per il Lavoro potrebbero versare, ai sensi dell' art. 12 comma 1, del decreto legislativo n. 276/03, un contributo pari al 4% delle retribuzioni lorde di ogni lavoratore somministrato ad un Fondo per la Formazione, allo scopo di promuovere eventuali percorsi formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale, completa.
6 Sempre con riferimento alla lettera B, viene contestato sia il punto 10 che l'art. 11 che i contenuti della lettera h dell'art. 5 in quanto tali oneri, per disposizioni legislative (art. 26 del D.Lgs 276/03, circ. n. 9/2007 Ministero per	L'art. 5, comma h) del CsA è disposizione avente valenza generale. Esso stabilisce che l'Agenzia aggiudicataria sia tenuta a garantire il servizio alla medesima affidato nel rispetto di tutte le disposizioni, di legge e pattizie, che regolano la somministrazione di lavoro temporaneo, nonché nel rispetto di tutte le

<p>l'innovazione della PPAA) non possono che essere ricondotti alla naturale competenza dell'Utilizzatore in quanto soggetto giuridico cui fa capo l'obbligo di dirigere e coordinare le attività dei lavoratori somministrati (vedi al riguardo l'ormai generale adeguamento di quasi tutte le PPAA).</p>	<p>disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed infortunistica, con obbligo, in quest'ultimo caso, di iscrivere tutti i lavoratori somministrati all'INAIL.</p>
<p>7 Ai fini di garantire il rispetto della parità di condizioni di partecipazione, atteso che il rischio di assenza per malattia e infortunio ed altro non può che essere in capo all'Utilizzatore per gli stessi motivi indicati alla lettera f) viene chiesto che sia codesta Amministrazione ad indicare la percentuale di assenteismo che tutti i concorrenti sono tenuti a quantizzare nella determinazione del moltiplicatore.</p>	<p>I costi generati da ogni tipologia di assenza dei lavoratori somministrati, ivi comprese le assenze per malattia, sono da intendersi a carico dell'Agenzia aggiudicataria e "coperti" attraverso il moltiplicatore.</p>
<p>8 Il Disciplinare di gara non prevede un valore minimo per il moltiplicatore. Si rileva il rischio di offerta anomala.</p>	<p>Spetta all'Ente valutare l'anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.</p>

Voghera, lì 12.10.2010